

Scambio di lettere

tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord concernente la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia d'imposte sul reddito firmata l'8 dicembre 1977 a Londra, modificata dai Protocolli firmati rispettivamente il 5 marzo 1981 a Londra, il 17 dicembre 1993 a Berna, il 26 giugno 2007 e il 7 settembre 2009 a Londra

Entrato in vigore con scambio di note il 19 dicembre 2012

Traduzione¹

Rt Hon David Lidington, MP
Minister of State for Europe
Foreign and Commonwealth Office
London

Londra, 6 maggio 2012

Sua eccellenza
Signor Anton Thalmann
Ambasciatore svizzero nel
Regno Unito

Eccellenza,

ho ricevuto la Sua nota del 3 maggio 2012 dal seguente tenore:

«Eccellenza,

ho l'onore, in riferimento alla Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia d'imposte sul reddito firmata l'8 dicembre 1977² a Londra, modificata dai Protocolli firmati rispettivamente il 5 marzo 1981 a Londra, il 17 dicembre 1993 a Berna, il 26 giugno 2007 e il 7 settembre 2009 a Londra (di seguito «la Convenzione») di sottoporle in nome del Consiglio federale svizzero le seguenti ulteriori proposte:

1. In riferimento all'assistenza amministrativa ai sensi dell'articolo 25 (Scambio di informazioni) della Convenzione viene applicata la seguente regola ed è necessario osservare che sebbene le indicazioni da fornire nella richiesta di assistenza amministrativa costituiscano importanti requisiti di tecnica procedurale volti a impedire la «fishing expedition», esse non devono tuttavia essere interpretate in maniera da ostacolare uno scambio effettivo di informazioni.

¹ Dal testo originale inglese.

² RS 0.672.936.712

2. Viene inoltre convenuto che è possibile rispondere a una richiesta di assistenza amministrativa se lo Stato richiedente:
 - a. identifica il contribuente, fermo restando che questa identificazione può essere effettuata anche in altro modo che indicandone il nome e l'indirizzo; e
 - b. indica, sempre che gli siano noti, il nome e l'indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste;a condizione che non si tratti di una «fishing expedition»,

Nel caso in cui il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord accetti le proposte succitate, ho l'onore di proporre che la presente nota e la Sua risposta siano considerate come un accordo tra i due Governi che entra in vigore il giorno in cui la seconda nota tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord comunica la reciproca conclusione delle procedure interne relative all'entrata in vigore ed è applicabile dalla data dell'entrata in vigore del Protocollo che modifica la Convenzione firmato il 7 settembre 2009 a Londra.

Voglia gradire, Eccellenza, l'espressione della mia alta stima.»

Ho l'onore di confermare che il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord approva il contenuto della Sua lettera. Ho l'onore di confermare che la Sua lettera e la presente risposta sono dunque considerate un accordo tra i due Governi e sono parte integrante della Convenzione.

Voglia gradire, Eccellenza, l'espressione della mia alta stima.

Rt Hon David Lidington, MP